



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

**REGOLAMENTO**  
**RESIDENZA PROTETTA "A. RAMELLA"**

**Approvato con deliberazione consiliare N° 14 del 07.08.2014**

## **Regolamento Residenza Protetta A. Ramella**

### **Premessa**

La struttura è costituita da un nucleo abitativo dislocato al primo piano dell'edificio "A. Ramella", situato in Via Stella n. 36, i cui requisiti strutturali e organizzativi si adeguano ai criteri regionali. La capacità ricettiva complessiva è di 40 persone per il I piano adibito a Residenza protetta e massimo 12 persone per il II piano adibito a residenza sociale.

La residenza protetta può ospitare anziani autosufficienti e non autosufficienti ai quali viene garantito l'accesso alle risorse necessarie ad implementare il loro benessere.

La residenza sociale è destinata ad ospitare prevalentemente anziani autosufficienti e gli obiettivi della struttura sono l'offerta di un servizio sociale e turistico ricettivo per persone con limitata capacità, bisognosi di servizi adeguati anche dal punto di vista sociale in caso di ospiti autosufficienti con mobilità limitata.

La gestione delle attività può avvenire:

- in forma diretta a cura dell'amministrazione comunale
- in forma diretta a cura dell'amministrazione comunale con affidamento esterno di tutti o parte dei servizi specialistici (infermieri, OSS, medico, animatori, fisioterapisti, pulizia, lavanderia)
- in concessione (anche di uno solo dei due piani )

In caso di affidamento in concessione il concessionario gestisce il servizio in modo da assicurare i parametri di gestione previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa regionale. Il concessionario predispone ed aggiorna la carta dei servizi, per garantire il rispetto delle tariffe massime fissate dall'amministrazione, cura la manutenzione ordinaria della struttura e riserva al comune eventuali spazi per lo svolgimento di attività di carattere sociale. Il canone concessorio può essere monetizzato con la riserva di stanze al Comune di Loano per garantire assistenza a soggetti in stato di bisogno. Le utenze sono rimborsate al Comune di Loano in quota percentuale rispetto agli spazi in concessione.

### **FINALITA'**

La Residenza Protetta comunale e la residenza sociale sono strutture a carattere sociosanitario che accolgono l'anziano quando questi, per una molteplicità di cause, non può condurre la propria vita in ambito familiare. La residenza sociale ha anche lo scopo di accogliere anziani provenienti da altri territori alla ricerca di un clima più mite e di una ricettività in grado di fornire una implementazione di servizi sanitari rispetto a quelli alberghieri.

Residenza protetta e residenza sociale sono strettamente collegate con gli altri servizi presenti sul territorio al fine di offrire all'utenza livelli di assistenza strettamente correlati alla tipologia ed all'entità del bisogno.

L'organizzazione della vita comunitaria è finalizzata al mantenimento delle abilità dei singoli ospiti e, dove è possibile, al recupero parziale o totale delle capacità perdute. Il perseguimento di tale obiettivo coinvolge tutti gli ospiti indipendentemente dalle condizioni socio-economiche e determina l'attivazione di progetti che offrono tutti quegli stimoli atti a contrastare il decadimento psicofisico e l'isolamento sociale.

La gestione della vita comunitaria è diretta al rispetto della dignità e della personalità, alla rimozione del disagio e alla promozione del benessere, al mantenimento delle relazioni familiari e sociali dei singoli ospiti.

Queste strutture si configurano, pertanto, come una realtà sociale aperta e dinamica che offre opportunità di relazioni interpersonali gratificanti.

La cucina presente nell'immobile Ramella può essere utilizzata, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia per la preparazione dei pasti per la residenza protetta sia per la residenza sociale e può essere altresì attrezzata, nel caso in cui le vigenti disposizioni sanitarie lo consentano, per predisporre pasti per i servizi domiciliari, per le scuole del territorio e per il campo solare.

La cucina può essere gestita in economia o con affidamento del servizio a soggetto esterno.

La camera mortuaria può essere messa a disposizione di imprese di pompe funebri presenti sul territorio loanese. Nel caso di utilizzo per soggetti non residenti è applicato un canone d'uso all'impresa utilizzatrice.

#### ART. 1 – CRITERI GENERALI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Sono ammesse al servizio della Residenza Protetta "A. Ramella" persone anziane di ambo i sessi che hanno compiuto il 65° anno di età e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- la residenza anagrafica nel Comune di Loano che conferisce titolo di precedenza nell'ammissione;
- la residenza anagrafica nei Comuni dell'ambito territoriale sociale 20
- la residenza anagrafica in provincia di Savona
- l'immunità da malattie infettive che possono pregiudicare l'integrità della comunità. L'esenzione da tali malattie è accertata e dichiarata da un medico di medicina generale o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'assenza di patologie psichiatriche che possono compromettere la vita comunitaria;
- l'assenza di ossigenoterapia dal protocollo terapeutico.

La domanda di ammissione è corredata dai seguenti documenti:

1. Relazione del medico curante comprovante le condizioni psicofisiche del richiedente, l'assenza di malattie infettive, il protocollo terapeutico privo di ossigenoterapia;
2. Scheda di valutazione dell'autonomia e del bisogno dell'anziano (AGED plus) opportunamente compilata dal medesimo sanitario;
3. Impegnativa di pagamento della retta di ricovero debitamente firmata dall'interessato o da chi per esso si impegna a versare la retta, ai sensi dell'articolo 5;
4. Norme e condizioni per l'ammissione nella Residenza Protetta firmate, per accettazione, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente;
5. Relazione dell'Assistente sociale, qualora il richiedente versi in condizione di particolare disagio sociale. Dalla relazione dovrà emergere la situazione personale, familiare e socioeconomica dell'interessato nonché l'impossibilità di ripristinare il livello di benessere attraverso l'attivazione di servizi assistenziali domiciliari (assistenza domiciliare integrata, servizio pasti caldi, servizio domiciliare).

#### ART. 2 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE

L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato, o da chi ne fa le veci, presso il protocollo generale del Comune.

Le domande sono esaminate dall'ufficio competente e inserite in graduatoria in ordine cronologico di presentazione e di numero di protocollo, con onere probatorio di presentazione a carico dell'istante.

Fatto salvo l'articolo 1, fanno eccezione i casi urgenti segnalati o seguiti dal Servizio Sociale del Comune, per i quali si rimanda all'articolo 1 punto 5.

A chi sono stati accertati i seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 1 comma 5, è riconosciuto il diritto di precedenza:

- residenti che vivono soli, in grave stato di bisogno e privi di familiari;
- residenti che hanno una famiglia le cui condizioni sono particolarmente disagiate;
- residenti che hanno i familiari dislocati in luoghi lontani.

A parità di situazione socio-economica è riconosciuta la priorità a coloro che risiedono da un maggior numero di anni nel Comune di Loano.

Al richiedente che si trova ricoverato presso altra struttura ospedaliera o riabilitativa è

consentito acquisire il posto letto per un tempo massimo di 60 giorni previo pagamento della retta di ospitalità.

Dalla data di comunicazione della disponibilità del posto letto l'interessato, entro tre giorni conferma l'accettazione. Il mancato riscontro è inteso come rinuncia.

L'utente convocato per l'accettazione del posto letto ha la facoltà di rinviare una sola volta l'ingresso in Residenza Protetta. In caso di mancata accettazione del posto alla seconda convocazione, si provvede alla cancellazione dell'istanza.

L'istanza di ammissione ha una validità temporale di 12 mesi dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune. Trascorso tale termine, l'istante rinnova la domanda di ammissione e l'intera documentazione.

### ART. 3 - AMMISSIONI TEMPORANEE

Sono previste ammissioni temporanee per periodi non inferiori a 30 giorni, prorogabili di volta in volta in base ai bisogni dei soggetti - per anziani segnalati al Servizio Sociale. I casi sono esaminati dalla Direzione del Servizio previa valutazione dell'Assistente Sociale. Su richiesta motivata dell'assistente sociale del Comune sono ammessi ingressi in struttura per periodi inferiori ai 30 giorni.

Detti anziani sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

La temporaneità del soggiorno determina un incremento della retta di ospitalità pari al 15% sulla tariffa di riferimento.

### ART. 4 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E COMMISSIONE MULTIDICIPLINARE

E' competenza del responsabile della struttura l'assunzione del provvedimento per l'ammissione in Residenza Protetta.

L'interessato produce, prima del suo ingresso in struttura, scheda AGED plus aggiornata alla sua situazione attuale.

Nel periodo che precede l'ingresso in Residenza Protetta l'utente convocato, o un familiare che lo rappresenti, incontra l'equipe multidisciplinare deputata all'analisi globale dell'autonomia e del bisogno. Se impossibilitato l'equipe si reca al suo domicilio.

La commissione di valutazione geriatrica ha le seguenti finalità:

1. valutare il grado di autonomia personale;
2. esaminare i bisogni di assistenza tutelare e infermieristica;
3. individuare le risposte più idonee a favorire ed a garantire agli anziani ospiti il maggior livello di qualità della vita possibile.

In funzione di tali obiettivi l'equipe è composta dalle seguenti professionalità:

1. medico coordinatore responsabile sanitario;
2. assistente sociale;
3. infermiere professionale;
4. dirigente/funzionario responsabile o persona delegata.

E' individuato, volta per volta, un operatore assistenziale della Residenza Protetta, con il compito di accompagnare l'anziano nell'inserimento in struttura.

## ART. 5 - IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO RETTA DI OSPITALITA'

La domanda di ammissione, al momento della presentazione, è corredata dei documenti di cui all'art. 1 .

L' impegnativa è compilata e sottoscritta dal richiedente oppure dai familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, come disposto dall'art. 433 del Codice Civile, o da chi ha in carico o si occupa in maniera stabile dell'interessato.

Chi non è in grado di fronteggiare la retta stabilita presenta al dirigente della struttura in proprio o, se incapaci, attraverso un tutore o amministratore di sostegno istanza in carta libera di integrazione da parte del Comune completa dei seguenti documenti:

1. certificazione Isee aggiornata con i dati riferiti all'ultimo anno fiscale;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sono indicati i parenti tenuti per legge agli alimenti; i componenti il nucleo familiare di fatto, comprendendo in esso gli eventuali conviventi che non hanno relazioni di parentela con l'interessato (art. 433 c.p.c.). Sono indicati i redditi, comprese le proprietà immobiliari, di tutte le persone che costituiscono il nucleo familiare e dei congiunti tenuti per legge agli alimenti;
3. ogni altro documento atto ad accertare la reale situazione economica dell'assistito e dei familiari obbligati, quali la dichiarazione dei redditi o altro documento equivalente.

Il Comune, acquisita la documentazione necessaria, di cui ai punti 1 e 2, dagli operatori dei Servizi Sociali, concede l'eventuale integrazione retta.

Coloro che necessitano di essere accolti nella Residenza Protetta e si trovano nelle condizioni di:

non poter fronteggiare la retta stabilita,  
non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti,

sono tenuti a versare la pensione decurtata di una quota equivalente al 25% della pensione minima per i lavoratori dipendenti

## ART. 6 - RETTE DI RICOVERO

Gli ospiti ammessi nella Residenza Protetta provvedono al pagamento della retta mensile, salvo diversa disposizione, mediante versamento anticipato della stessa, entro il 5 giorno di ogni mese.

Gli ospiti versano all'atto dell'ammissione il deposito cauzionale pari ad una intera mensilità. Lo stesso è restituito al termine della degenza con le modalità previste per il rimborso di cui all'articolo 8, previa verifica di assenza di danni provocati alle strutture e/o ai mobili nonché accertata regolarità dei versamenti effettuati a titolo di retta di ospitalità.

Nel caso di un nuovo ingresso, l'interessato, o chi ne fa le veci, provvede al versamento della retta calcolata in relazione ai giorni effettivi di ospitalità, alla data di ingresso in struttura.

Le rette risultano differenziate in base:

1. alla residenza dell'interessato nel Comune di Loano. L'amministrazione stabilisce una maggiorazione per i non residenti;
2. alla tipologia di camera occupata (singola con bagno, doppia con o senza bagno);

3. al grado di autonomia dell'ospite (autosufficiente, parziale autosufficiente, non autosufficiente).

Le rette sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale con facoltà di aggiornamento all'indice ISTAT in vigore per famiglie di operai e impiegati — indice FOI e sono comunicate agli interessati.

In caso di ritardi nella corresponsione della retta l'ufficio competente procede al recupero del credito. L'interessato provvede al versamento della somma dovuta entro il 15° giorno dalla data di ricevimento del sollecito formale. Superato tale termine, la Direzione dell'Istituto procede alla tutela del proprio credito mediante l'adizione alle vie legali, salvo disporre d'ufficio l'allontanamento dell'ospite dalla struttura.

#### ART. 7 - RIMBORSO QUOTA RETTA NON DOVUTA

In caso di uscita dalla struttura entro il 15° giorno del mese è restituita la quota retta versata in eccedenza ed il deposito cauzionale a coloro che ne hanno titolo.. L'istanza di rimborso è presentata dall'interessato o da chi si è impegnato a versare la retta di degenza.

La procedura di rimborso prevede la presentazione dei seguenti documenti:

Domanda in carta semplice;  
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la legittimità dell'erede;  
Ricevuta di avvenuto versamento della retta oggetto di rimborso;  
Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;  
Codice IBAN sul quale effettuare l'eventuale bonifico .

#### ART. 8 - SERVIZI INCLUSI NELLA RETTA DI OSPITALITA'

La retta di ospitalità è comprensiva dei servizi di cui alla D.G.R. n. 862/2011 e ss.mm.ii.:

Assistenza sanitaria erogata dal medico coordinatore, nelle ore di presenza di quest'ultimo.  
E' garantito l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale secondo le modalità previste dalla legge;  
Fisioterapia;  
Assistenza infermieristica;  
Assistenza alla persona;  
Animazione.

Può comprendere anche altre attività finalizzate alla sollecitazione delle funzioni cognitive.

Gli ospiti seguiti dal Servizio Sociale possono fruire del servizio gratuito di prenotazione e consegna farmaci ad uso personale per il tramite della struttura.

#### ART.9 - DIMISSIONI

In caso di dimissioni volontarie dalla struttura, l'ospite informa la Direzione della Residenza Protetta almeno sette giorni prima del trasferimento.

Il responsabile ha facoltà di ridurre il periodo di preavviso.

Se le condizioni di salute dell'ospite compromettono la vita comunitaria, il responsabile della struttura, sentito il parere del responsabile sanitario, notifica all'ospite - o alle persone di riferimento - il trasferimento in altra struttura, ovvero l'invito a lasciare l'Istituto.

## ART.10 - LA VITA NELLA RESIDENZA PROTETTA

Ogni ospite è messo in condizione di poter soddisfare le proprie esigenze fondamentali di vita:

a) Può svolgere nella propria camera, nel rispetto dei diritti del compagno di stanza, attività abituali (ad esempio, lettura, utilizzo radio/tv);

b) al momento dell'ammissione può portare con sé, oltre al vestiario, oggetti personali se di dimensioni compatibili con lo spazio a lui riservato e conformi alle norme di sicurezza vigenti ;

c) può ricevere visite nelle ore mattutine e pomeridiane, secondo l'orario prestabilito;

d) ha facoltà di assentarsi dall'Istituto previa comunicazione al personale se l'assenza è limitata ad una sola giornata, alla Direzione se l'allontanamento si protrae per più di un giorno

In particolari occasioni i familiari dell'ospite possono pranzare con il congiunto fruendo del servizio di cucina della struttura. In tal caso essi ne danno preavviso al personale in servizio entro le ore dieci antimeridiane del giorno prescelto. Il pagamento della prestazione fruita è effettuato presso la tesoreria comunale entro l'ultimo giorno dello stesso mese. L'importo da versare è pari alla quota stabilita annualmente per il servizio "pasti caldi";

L'ospite gode della massima libertà, all'interno e all'esterno della Residenza Protetta, nel rispetto dell'orario dei pasti e del rientro serale . Questi, se in buone condizioni psicofisiche, può continuare ad utilizzare i servizi pubblici esistenti sul territorio evitando, in tal modo, di delegare ad altri la tutela dei propri interessi e mantenendo il proprio ruolo nella vita attiva;

a) I familiari possono avvalersi di personale esterno per l'assistenza al proprio congiunto, previa comunicazione scritta alla Direzione del Servizio;

b) L'ospite può offrire volontariamente la propria opera per lo svolgimento di semplici attività che favoriscano il mantenimento delle abilità funzionali e cognitive;

c) In tutti gli spazi della residenza protetta è vietato fumare e condurre animali salvo nel caso in cui vengano organizzate iniziative di pet therapy o nel caso in cui l'ospite necessiti di cane guida.

## ART. 11 - ORARI

Gli orari che regolano la vita dell'ospite della Residenza Protetta sono i seguenti:

ore 7.30 : apertura del portone centrale

ore 8.00 - 8.30: prima colazione

ore 12.00 : pranzo

ore 18.30 : cena

ore 19.30 : chiusura del portone centrale. Gli ospiti che desiderano entrare più tardi ne danno comunicazione all'infermiere di turno.

L'ufficio amministrativo è aperto il lunedì ed il venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 11, il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16.

## ART. 12 - ALIMENTAZIONE

L'alimentazione, ispirata a semplici regole di base, garantisce un apporto equilibrato di proteine, calorie e vitamine, conformemente ai bisogni nutrizionali degli ospiti. Il menu è composto da una varietà di vivande in cui i piatti tradizionali si alternano a quelli più attuali per soddisfare le esigenze di tutta la comunità.

Nei locali comuni è affisso il menu settimanale.

Gli anziani consumano i pasti presso i locali refettori. Gli "allettati" e i non deambulanti consumano il pasto presso le proprie camere di degenza.

Gli ospiti che necessitano di diete personalizzate presentano richiesta scritta a firma del medico curante, o del responsabile sanitario della struttura, o di un medico specialista

## ART. 13 - REGOLE COMUNITARIE E RESPONSABILITA'

Gli ospiti sono tenuti a rispettare l'ambiente fisico e sociale della comunità e adottano comportamenti che non arrecano danno alle cose e disturbo alle persone. L'ospite o chi ne fa le veci è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati a cose o alla struttura.

In particolare si impegnano a:

1. osservare le regole di igiene personale e ambientale, nonché a vestirsi in modo conveniente;
2. mantenere in buono stato l'alloggio loro assegnato, consentendo al personale di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata dal responsabile, di entrare nell'alloggio per provvedere alle pulizie ed a riparazioni;
3. non conservare alcun tipo di arma anche se munita di autorizzazione di pubblica sicurezza.

Gli anziani che costituiscono elemento di grave disturbo alla comunità sono allontanati. Il relativo provvedimento compete al Dirigente dopo aver sentito il parere dei collaboratori e del responsabile sanitario del Servizio.

## ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

I familiari dell'ospite, per qualsiasi esigenza fanno riferimento alla Direzione della casa di riposo.

E' vietata qualsiasi forma di disparità di trattamento tra gli ospiti e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli stessi o dei loro congiunti.

## ART. 15 - COMPITI DEL PERSONALE

Il personale infermieristico e gli operatori socio assistenziali sono tenuti, tra gli altri compiti, a:

Chiamare in caso di necessità il medico residente;

Prestare all'ammalato le cure necessarie indicate dal medico;

Organizzare su ordine del medico curante il trasporto all'ospedale di un residente ammalato;

Interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;

Avvisare il direttore, ovvero in caso di sua irreperibilità il più vicino pronto soccorso, in circostanze di pericolo di vita o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti.

Il personale infermieristico cura la provvista, la distribuzione dei medicinali e ne coordina la somministrazione.



## ART. 16 - DIREZIONE

La Direzione della casa di riposo è affidata al responsabile all'uopo individuato.  
E' compito del direttore della casa di riposo sovrintendere al funzionamento del servizio, alla gestione del personale dipendente, all'organizzazione dei turni di lavoro nonché al coordinamento dell'attività amministrativa e dei rapporti con Enti esterni.

## ART. 17 - CUSTODIA VALORI

La struttura può costituire idonei luoghi di deposito con accesso limitato agli aventi diritto e titolo di rappresentanza, con riferimento al Codice Civile per l'opportuna regolamentazione del rapporto.

In caso di decesso i valori depositati dai ricoverati sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi dalla data del decesso dell'ospite.

Trascorsi tali termini, entrano a far parte del patrimonio dell'Amministrazione Comunale che li destina a favore della Struttura.

## ART. 18 - VOLONTARIATO

Il Comune di Loano, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce e valorizza la funzione di utilità sociale del Volontariato.

Le Associazioni iscritte all'Albo regionale, possono partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi della Residenza Protetta, in particolar modo all'attuazione di tutte le attività finalizzate al mantenimento dell'autonomia personale e delle relazioni familiari e sociali degli ospiti.

L'Amministrazione Comunale stipula, all'occorrenza, apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato.

## ART. 19 - LASCITI E DONI

I lasciti e i doni , con vincolo di destinazione alla Residenza Protetta "A. Ramella", sono utilizzati per l'Istituto medesimo.

## ART.20 - CONVENZIONAMENTO ASL

E' facoltà della Giunta comunale di convenzionare massimo cinque stanze della struttura

## **Titolo II**

### ART. 21 – RESIDENZA SOCIALE

Sono accolti nella Residenza sociale sita al II piano della struttura persone autosufficienti di ambo i sessi ultrassessantacinquenni residenti e non residenti, fisicamente idonei alla permanenza nella residenza sociale. In caso di particolari situazioni, a seguito di relazione del servizio sociale del territorio di residenza del soggetto, possono essere ammessi soggetti di età inferiore, previo nulla osta dell'amministrazione comunale.

A parità di istanza di ammissione nella struttura è data precedenza ai residenti nel Comune di Loano.

I servizi offerti agli ospiti sono:

- vitto ed alloggio ed uso degli spazi comuni compresa la possibilità di utilizzare i

- servizi religiosi della cappella della residenza protetta
- assistenza su 24 ore con personale OSS
  - servizio infermieristico e fisioterapia a richiesta
  - presenza di un coordinatore in alcune ore della giornata
  - servizio di lavanderia
  - servizio di pulizia delle camere
  - servizio di animazione

#### ART. 22 – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà compatibilmente allo stato di salute e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi degli ospiti. Viene garantita agli ospiti la partecipazione ad iniziative ricreative e culturali organizzate sia nella struttura sia sul territorio; il collegamento con il proprio contesto familiare e sociale, le visite di parenti ed amici.

L'organizzazione della vita quotidiana nella struttura (orario dei pasti, rientro serale, organizzazione e fruizione dei servizi specialistici e supplementari) è demandata alla carta dei servizi approvata dal dirigente del servizio, nel caso di gestione diretta del servizio ovvero dal soggetto gestore previo nulla osta dell'amministrazione comunale.

#### ART. 23 - USO DEL TEMPO LIBERO ED ATTIVITA' RICREATIVE

L'ospite è libero di organizzare il proprio tempo libero nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto delle regole della struttura.

E' compito del responsabile redigere un programma mensile delle attività ricreative e del tempo libero tenendo conto delle preferenze formulate dagli ospiti e dell'offerta di similari servizi presenti sul territorio.

#### ART. 24 – ASSISTENZA SANITARIA

Gli ospiti fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale. Ciascun anziano opera la scelta del proprio medico.

La struttura tiene costantemente aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e la vita comunitaria registrando:

- presenze ospiti
- presenze personale e registro per annotazioni giornaliere
- cartelle personali
- ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa regionale per questa tipologia di struttura

#### ART. 25 – PERDITA DELLO STATO DI AUTOSUFFICIENZA

E' predisposta, tramite i parenti o d'ufficio, la richiesta di ammissione in altra struttura adeguata in caso di perdita dello stato di autosufficienza. Nell'attesa del trasferimento l'anziano e/o la famiglia sono tenuti ad assicurare idonea assistenza integrativa a carico dell'ospite e/o alla famiglia.

L'alloggio può essere disdettato con un preavviso di giorni 15

E' possibile allontanare l'ospite che:

- tiene una condotta incompatibile con la vita comunitaria e con le regole minime necessarie al suo buon funzionamento
- commette gravi infrazioni di ordine penale o civile

Il mancato pagamento della retta per due mesi successivi produce la dimissione automatica dalla struttura.

In caso di decesso dell'ospite la struttura assegna agli aventi diritto gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto

La retta approvata dall'amministrazione comunale garantisce tutte le spese previste dal regolamento